

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI *(Artt. 20 – 21 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)*

Art. 1: Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articoli 20 e 21 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in breve "Codice"), identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte dell'ARPAL nello svolgimento delle funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari:
 - a) effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla Parte seconda del D.Lgs. 196/03 o da altra espressa disposizione di legge;
 - b) autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2: Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4, del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare:
per "*dati sensibili*" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
per "*dati giudiziari*" i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale.
L'ARPAL, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, può trattare sia dati sensibili che dati giudiziari.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3: Tipi di dati e di operazioni eseguibili

I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati nelle schede contenute nell'allegato A al presente regolamento, di seguito elencate:

N° Scheda	Denominazione del trattamento
01	Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale inserito a vario titolo presso l'ARPAL, compreso collocamento obbligatorio, assicurazioni integrative
02	Attività sanzionatoria, di tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'ARPAL
03	Attività ispettiva

04	Gestione dati relativi ai partecipanti ad attività formative in materia ambientale
05	Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro
06	Attività di controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria
07	Videosorveglianza con finalità di sicurezza e protezione di beni e persone

Le operazioni eseguibili in ordine ai dati sensibili e giudiziari indicati in tabella si distinguono, agli effetti del presente regolamento, in *operazioni standard* ed *operazioni particolari*: appartengono alla prima categoria la raccolta del dato personale (preferibilmente acquisita presso l'interessato ma anche da altri soggetti esterni), nonché la sua registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, accesso, distruzione; alla seconda categoria l'*interconnessione* e il *raffronto* con altri trattamenti o archivi, sia dell'ARPAL sia di altri soggetti, nonché la comunicazione e la diffusione del dato.

L'interconnessione ed il raffronto tra dati sensibili e giudiziari contenuti in banche dati appartenenti a due o più diversi titolari sono effettuati solo se previsti da espressa disposizione di legge (art. 22 D.Lgs. n. 196/2003)

Art. 4: Conservazione dei dati, comunicazione e diffusione

Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice, i dati possono essere conservati per il periodo di tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite.

I dati che, a seguito di verifiche periodiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

E' stabilita l'essenzialità dei dati relativi a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità indicate nelle schede dell'allegato A, a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.

Non costituisce *comunicazione* ai sensi del Codice il dare conoscenza di dati personali ai responsabili ed agli incaricati del trattamento nell'ambito dell'ARPAL nonché all'interessato.

Ai sensi dell'art. 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

I dati giudiziari trattati dall'ARPAL seguono le regole sopra esposte.

Art. 5: Entrata in vigore e diffusione su Internet

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (*da completare con le ulteriori disposizioni relative alla pubblicazione dell'atto*)

2. La sua diffusione è assicurata mediante inserimento sul sito web www.arpal.org